



1 PRI	EMESSA	2
1.1	CONTESTO DI RIFERIMENTO	2
1.2	AMBITO DEL DOCUMENTO	3
2 API	PLICABILITÀ	4
2.1	DESTINATARI DEL DOCUMENTO	4
2.2	RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO	4
3 DEI	FINIZIONI	4
3.1	DEFINIZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELLA POLICY	7
3.2	DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE	9
3.3	RAPPORTI SOGGETTI ALLA POLICY ("RAPPORTI MONITORATI")	10
4 RU	OLI E RESPONSABILITÀ	10
5 DIS	POSIZIONI IN TEMA DI OPERAZIONI PERSONALI	11
5.1	OPERAZIONI PERSONALI VIETATE	11
5.2	OPERAZIONI PERSONALI AMMESSE SENZA NECESSITA' DI ULTERIORI ADEMPIMENTI	13
5.3	OPERAZIONI PERSONALI PER CUI SONO PREVISTI OBBLIGHI DI NOTIFICA SUCCESSIVA	
5.4	OPERAZIONI PERSONALI PER CUI SONO PREVISTI OBBLIGHI DI NOTIFICA PREVENTIVA	
5.5	ALTRI ASPETTI PROCEDURALI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI NOTIFICA	15
5.6	INFORMATIVA VERSO I SOGGETTI RILEVANTI SULLE PRESCRIZIONI IN MATE DI OPERAZIONI PERSONALI	
5.7	TENUTA DEL REGISTRO OPERAZIONI PERSONALI	15
5.8	DEROGHE ALLA POLICY	15
5.9	MONITORAGGIO SUL RISPETTO DELLA POLICY E POTERI DI VERIFICA	16
5.10	PROCEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTE L'INNOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI PERSONALI	16
6 NO	RMATIVA DI RIFERIMENTO	16
ALL FG	ATO - MODALITA' DI TRASMISSIONE	18



#### PREMESSA

1

Scopo del presente documento è fornire una descrizione dei principi adottati da Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche la "Banca") in materia di operazioni personali in strumenti finanziari dei Soggetti Rilevanti, più oltre definiti.

Al fine di garantire l'osservanza della disciplina in materia, questo documento (di seguito la "Policy"), predisposto ai sensi del *Regolamento intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018*, costituisce il modello di riferimento per la definizione, l'applicazione ed il mantenimento delle regole di gestione delle operazioni personali, al fine di impedire che i Soggetti Rilevanti possano:

- effettuare operazioni personali non ammesse su strumenti finanziari;
- consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa, ad eseguire operazioni non ammesse;
- comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che le riceve compirà o è probabile che compia operazioni non ammissibili.

### 1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Direttiva 2014/65/UE (di seguito, la "MiFID 2") e il Regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la MiFID 2 per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini della direttiva (di seguito, il "Regolamento Delegato") stabiliscono una serie di regole volte a disciplinare la gestione delle operazioni personali, ossia quelle operazioni su strumenti finanziari compiute da soggetti rilevanti.

In particolare, la normativa comunitaria richiede agli intermediari di istituire, applicare e mantenere disposizioni adeguate atte ad impedire determinate operazioni personali ai soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse o che abbiano accesso a informazioni privilegiate o confidenziali nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'impresa.

La presente Policy, in particolare, ottempera a quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento Delegato che prescrive agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti. L'art. 29, comma 1 del Regolamento Delegato, nello specifico, richiede agli intermediari di adottare procedure adeguate al fine di impedire ai soggetti rilevanti – che partecipano ad attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse o che, nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'impresa, hanno accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti – di compiere determinate fattispecie di operazioni personali o porre in essere condotte vietate.

Le procedure che ogni intermediario dovrebbe adottare devono assicurare, tra l'altro, che:

- a) tutti i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia;
- b) l'intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all'intermediario di identificare tali operazioni;
- c) le operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate vengano registrate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime.



#### 1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO


La presente Policy descrive i principi da rispettare in materia di operazioni personali e le misure implementate dalla Banca al fine di evitare i comportamenti vietati da parte dei soggetti rilevanti, rappresentando preventivamente ai medesimi il perimetro dei divieti e mettendo la Banca in condizioni di conoscere le operazioni personali effettuate dagli stessi soggetti.

Le Società del Gruppo Bancario Mediolanum sono tenute a recepire ed applicare la presente Policy previa delibera dei rispettivi organi aziendali competenti. Ciascuna Società potrà prevedere misure di controllo interno aggiuntive e formulare integrazioni o modifiche alle regole contenute alla presente Policy, in modo da tenere debitamente conto delle caratteristiche operative che le contraddistinguono, a condizione che le modifiche ed integrazioni siano reputati dalla Banca conformi alla normativa di riferimento ad esse applicabili.

Le Società del Gruppo Bancario Mediolanum con sede all'estero, inoltre, sono tenute a coordinare le disposizioni della presente Policy, verificandone la compatibilità, con le normative esistenti negli ordinamenti locali che riguardano la medesima materia. A tale proposito, esse hanno cura di segnalare alla Banca eventuali disposizioni incompatibili con la piena applicazione della presente Policy e proporre eventuali misure di rimedio che dovranno essere sottoposte preventivamente all'esame della Banca stessa.

Le regole contenute nella presente Policy integrano e non sostituiscono le prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento della Banca e si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla normativa interna in tema di abusi di mercato e gestione dei conflitti di interesse, alla quale si rinvia per quanto disciplinato.

Con riferimento alla "Policy di Conglomerato sulle modalità di redazione, aggiornamento, approvazione e diffusione della Normativa Interna", il presente documento si colloca al primo livello (di vertice) della piramide documentale richiamata nello schema seguente.





### 2 APPLICABILITÀ

#### 2.1 **DESTINATARI DEL DOCUMENTO**

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. e trova diretta applicazione all'interno della Banca. I principi definiti si applicano a tutte le unità organizzative della Banca incluse nel perimetro di intervento. I destinatari della Policy sono i Soggetti Rilevanti, come di seguito identificati, che nell'esercizio delle proprie attività per la Banca:

- i) abbiano accesso ad informazioni privilegiate;
- ii) abbiano accesso ad informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti;
- iii) siano coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse.

### 2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

L'aggiornamento e la revisione del presente documento sono di responsabilità della Funzione Compliance che provvede al riesame ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nella normativa di riferimento o nell'organizzazione aziendale o nella tipologia dei servizi di investimento prestati dalla Banca.

#### 3 **DEFINIZIONI**

Ai fini della presente Policy si intendono per:

- Abuso di Informazione Privilegiata: il reato di cui all'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito, il "TUF") e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 187-bis del TUF.
- Cliente:
  - persona fisica o giuridica che ha sottoscritto con la Banca un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento e accessori;
  - o persona fisica o giuridica che ha sottoscritto con la Banca o che risulta in fase avanzata di discussione, per il tramite della Direzione Investment Banking, un mandato relativo alla consulenza in materia di finanza straordinaria ovvero di assistenza nello studio e nell'esecuzione di operazioni di Investment Banking quali:
    - Operazione di Advisory Finanziario;
    - Operazioni di M&A (acquisizioni/fusioni/cessioni/ ecc.),
    - Operazioni di quotazione sui mercati regolamentati e MTF (cd. operazioni di Equity Capital Market o ECM);
    - Operazioni che comportano emissioni di debito (cd. operazioni di Private Debt e Debt Capital Market o DCM).
- Conflitti di interesse: le situazioni di conflitto di interesse potenzialmente idonee a ledere gli interessi di uno o più Clienti, identificati come tali dalla Policy di gestione dei conflitti di interesse della Banca.
- Emittente: soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere



strumenti finanziari e che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all'emittente dello strumento finanziario rappresentato.

- Informazioni confidenziali: informazione di carattere riservato relativa a società non quotate, che può essere utilizzata dai possessori della stessa a proprio vantaggio e/o in danno degli interessi commerciali dei clienti.
- Informazioni privilegiate: informazioni:
  - aventi un carattere preciso, ossia che:
    - o fanno riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
    - sono sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;
  - che non sono state rese pubbliche;
  - concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari quotati;
  - che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, ossia, che probabilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
- Informazione rilevante: ogni dato, evento, progetto o circostanza che riguarda direttamente un emittente, non ancora reso pubblico, che in un successivo momento, anche immediato, può assumere natura privilegiata in virtù del configurarsi del carattere preciso e/o di sufficienti livelli di price sensitivity e/o per altre ragioni.
- Insider List: elenco delle persone aventi accesso a Informazioni privilegiate relative alla Banca.
- Insider List Investment Banking: elenco delle persone aventi accesso ad Informazioni privilegiate, rilevanti e confidenziali relative all'attività della Direzione Investment Banking.
- *Manipolazione del Mercato*: il reato di cui all'articolo 185 del TUF e l'illecito amministrativo di cui all'art. 187-ter del TUF.
- Mercato Regolamentato: sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla MiFID 2;
- Restricted List: lista contenente l'elenco degli strumenti finanziari ammessi presso una sede di negoziazione emessi da emittenti che siano coinvolti in una operazione straordinaria - già di pubblico dominio - relativamente ai quali la Banca è in possesso di Informazioni Privilegiate e per i quali è prevista l'inibizione di alcune attività da parte della Banca stessa. Nello specifico, nella Restricted List sono iscritti gli strumenti finanziari emessi dagli emittenti relativamente ai quali la Banca impone restrizioni al trading in conto proprio e alle operazioni personali.



- RIL: elenco delle persone che hanno accesso a Specifiche informazioni rilevanti.
- Sede di negoziazione: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
- Sistema multilaterale di negoziazione: sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla MiFID 2;
- Sistema organizzato di negoziazione: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla MiFID 2:
- Strumenti finanziari: ai fini nella presente Policy, così come definiti dall' art. 1, comma 2 del "TUF". sono tali:
  - (1) Valori mobiliari.
  - (2) Strumenti del mercato monetario.
  - (3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
  - (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
  - (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.
  - (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
  - (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
  - (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
  - (9) Contratti finanziari differenziali.
  - (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione



o un sistema organizzato di negoziazione.

- (11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).
- Strumenti del mercato monetario: le categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.
- Valori Mobiliari: Le categorie di valori, ai sensi dell'art. 1, comma 1bis del TUF, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
  - a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
  - b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
  - c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.
- Watch List: lista contenente l'elenco degli strumenti finanziari ammessi presso una sede di negoziazione emessi da emittenti che siano coinvolti in una operazione straordinaria non ancora di pubblico dominio relativamente ai quali la Banca è in possesso di informazioni sensibili (quelle che possono dare luogo a situazioni di conflitti di interesse e/o accesso ad informazioni privilegiate e confidenziali) e per i quali non sono previsti limiti di operatività, ma l'attività svolta sugli strumenti inseriti nella Watch List è costantemente monitorata dalla Funzione Compliance. Nello specifico, nella Watch List sono iscritti gli strumenti finanziari emessi dagli emittenti relativamente ai quali l'operatività da parte delle strutture interne è subordinata agli obblighi di notifica preventiva secondo le modalità disciplinate dalla presente Policy.

#### 3.1 DEFINIZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELLA POLICY

La Policy si applica ad ogni "Soggetto rilevante" della Banca che rientra nell'ambito di applicazione della normativa, come più oltre indicato.

Per "**Soggetto rilevante**", ai sensi dell'articolo 2, del Regolamento Delegato, si intende il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- (i) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato¹ dell'impresa (di seguito Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o in alternativa Family Banker):
- (ii) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa;
- (iii) dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
- (iv) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;

<sup>1</sup> «agente collegato»: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 29 della *Direttiva* 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. MIFID II).



Si considerano Soggetti Rilevanti della Banca i seguenti:

- i Membri del Consiglio di Amministrazione;
- i Sindaci effettivi;
- i **Soci** con quota superiore al 3%² del capitale sociale azionisti delle Società che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse:
- i Componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex D. lgs. n. 231/2001;
- I'Alta Dirigenza, ossia i soggetti a diretto riporto dell'Amministratore Delegato;
- i Dirigenti ed i Dipendenti che partecipano alla prestazione di servizi di investimento:
- i Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito Family Banker);
- il Personale delle Funzioni aziendali di controllo;
- il Personale della Divisione Affari Societari;
- le Persone iscritte ad una o più delle sezioni del "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate" (come definito, "Insider List");
- i dipendenti e tutti i collaboratori a titolo professionale di Società che siano controparti della Banca in accordi di esternalizzazione di servizi di investimento; il Personale di Società con le quali la Banca ha accordi di esternalizzazione di servizi di investimento In caso di esternalizzazione servizi di investimento, le relative previsioni contrattuali devono assicurare che la Società alla quale l'attività viene esternalizzata adotti misure idonee ai sensi della normativa di riferimento, ed in particolare istituisca e mantenga un registro delle operazioni personali realizzate da Soggetti Rilevanti e Soggetti ad essi collegati, da mettere a disposizione su richiesta della Banca;
- gli altri dipendenti e collaboratori che non sono citati nei precedenti punti.

I Soggetti Rilevanti, come sopra individuati, sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento anche nella circostanza in cui le operazioni personali (come definite nel seguito) fossero dagli stessi effettuate per interposta persona.

In base al ruolo e/o tipo di attività prestata alla clientela per conto della Banca, i Soggetti Rilevanti possono essere a loro volta distinti nelle tre categorie che seguono, a cui corrisponde una diversa graduazione degli obblighi previsti in materia di operazioni personali come di seguito descritti:

- a) **Soggetti a Prescrizioni Particolari** vi rientrano gli addetti facenti parte delle seguenti Strutture aziendali:
  - (i) Direzione Asset Management Development;
  - (ii) Direzione Wealth Management;
  - (iii) Direzione Investment Banking;
  - (iv) Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Banca Mediolanum S.p.A., in via prudenziale, ha ritenuto estendere l'ambito di applicazione della disciplina in materia di operazioni personali anche agli azionisti che detengono partecipazioni rilevanti di emettenti ammessi in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 120 del TUF.



- (v) Ufficio Operations Titoli;
- (vi) Ufficio Analisti Corporate.
- b) Soggetti Apicali, vi rientrano i seguenti soggetti:
  - i) membri del Consiglio di Amministrazione;
  - ii) membri effettivi del Collegio Sindacale;
  - iii) Componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex D. lgs. n. 231/2001;
  - iv) Alta Dirigenza, ossia i soggetti a diretto riporto dell'Amministratore Delegato;
  - v) addetti alle Funzioni aziendali di controllo;
  - vi) addetti della Divisione Affari Societari;
  - vii) Responsabile della Rete di vendita, nonché, i Regional Manager e gli Unit Manager a suo diretto riporto.
- c) Altri dipendenti e collaboratori che non sono citati nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), anch'essi "Soggetti Rilevanti" ai fini degli obblighi previsti in materia di operazioni personali.

#### 3.2 **DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE**

Ai fini della presente Policy per "**Operazione personale**3" si intende un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un Soggetto Rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) il Soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle sue mansioni di collaboratore della Banca:
- (ii) l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
  - a. il Soggetto rilevante;
  - b. una persona con cui il Soggetto rilevante ha "rapporti di parentela<sup>4</sup>" o "stretti legami<sup>5</sup>";
  - c. una persona che intrattiene con il Soggetto rilevante relazioni tali per cui il destinatario della presente Policy abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

Ai fini attuativi della presente Policy, come di seguito esplicitato, le operazioni personali vengono distinte in quattro tipologie:

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 2, del Regolamento Delegato si intende per Persona con cui il soggetto rilevante ha "rapporti di parentela",

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 29, del Regolamento Delegato.

<sup>1.</sup> il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;

i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante;

ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale considerata;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 4, della MiFID 2 si intende per "Stretti legami", la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

a) da una «partecipazione», vale a dire dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un'impresa figlia è considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese:

c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo.



- operazioni personali vietate;
- operazioni personali ammesse senza ulteriori adempimenti;
- operazioni personali per cui sono previsti obblighi di notifica successiva;
- operazioni personali per cui sono previsti obblighi di notifica preventiva.

### 3.3 RAPPORTI SOGGETTI ALLA POLICY ("RAPPORTI MONITORATI")

Per "Rapporti Monitorati" si intende ogni rapporto intrattenuto presso la Banca, di cui il Soggetto rilevante sia intestatario, contestatario o delegato o possa comunque disporre, relativo alle operazioni definite nel precedente paragrafo.

Rientrano fra i Rapporti Monitorati anche i depositi co-intestati con persone con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami come definito nel precedente paragrafo.

### 4 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Nel presente capitolo si riportano i ruoli e le responsabilità dei principali organi societari e delle diverse strutture aziendali coinvolte in materia di operazioni personali:

**Il Consiglio di Amministrazione** è l'organo societario responsabile di approvare la presente Policy, comprese le eventuali successive modifiche che si dovessero rendere necessarie.

L' Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale hanno la responsabilità di assicurare l'attuazione della presente Policy all'interno delle strutture aziendali della Banca.

La Funzione Compliance della Banca ha la responsabilità di verificare il rispetto della presente Policy e di fornire il supporto consulenziale e l'assistenza necessaria per la corretta interpretazione della stessa e della relativa normativa di riferimento. Alla Funzione Compliance compete, inoltre, la responsabilità di gestire il registro delle operazioni personali dei Soggetti Rilevanti di Banca Mediolanum S.p.A., nonché, di proporre la revisione e l'aggiornamento della presente Policy, oltre che, di gestire la fase istruttoria nei confronti di un Soggetto Rilevante che ha posto in essere una condotta in violazione alle disposizioni contenute nella presente Policy.

**L'Ufficio Operations Titoli** espleta i controlli di primo livello in materia di market abuse, in particolare, mediante l'utilizzo di appositi applicativi informatici, al fine di verificare potenziali abusi di mercato e/o manipolazioni di mercato.

Direzione Risorse Umane e Direzione Rete Commerciale (rispettivamente, i primi, per i Soggetti Rivelanti che sono dipendenti della Banca ed, i secondi, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) curano il corretto censimento dei Soggetti Rilevanti a seguito di assunzione o instaurazione del rapporto di collaborazione e le comunicazioni ed informazioni verso gli stessi, tra cui la diffusione della presente Policy, oltre che, provvedono a comminare le misure disciplinari ai Soggetti Rilevanti di propria competenza in caso di violazione delle norme contenute nella presente Policy.

**Ufficio Sistemi Applicativi Bancari** garantisce, da un punto di vista informatico, il corretto funzionamento ed alimentazione del registro delle operazioni personali dei Soggetti Rilevanti di Banca Mediolanum S.p.A.



#### 5 DISPOSIZIONI IN TEMA DI OPERAZIONI PERSONALI

#### 5.1 **OPERAZIONI PERSONALI VIETATE**

Sono vietate le operazioni che costituiscono violazione della disciplina relativa all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, ovvero implicano l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni, ovvero sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e accessori alla clientela.

#### Pertanto, tutti i destinatari della presente policy devono astenersi:

- a) dall'eseguire operazioni personali che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
  - operazioni loro vietate, in quanto comportano l'abuso di informazioni privilegiate e/o la manipolazione di mercato<sup>6</sup>;
  - operazioni che comportano l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni riservate;
  - operazioni che confliggono o rischiano di confliggere con gli obblighi che incombono all'impresa di investimento in virtù della MIFID 2.
- b) <u>dal consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona</u>, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, <u>ad effettuare operazioni</u> che:
  - se eseguite a titolo personale, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della precedente lettera a);
  - violerebbero i divieti di eseguire operazioni avvalendosi di informazioni contenute in una ricerca in materia di investimenti prima che tale ricerca possa essere utilizzata da coloro ai quali è diretta;
  - sarebbero vietate in ragione dell'obbligo della Banca di non fare un uso scorretto delle informazioni relative ad ordini, impartiti dalla clientela, pendenti ed in attesa di esecuzione;
- c) <u>dal comunicare ad altri</u>, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, <u>informazioni o pareri</u>, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal destinatario della presente Policy, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della precedente lettera a) e/o b).

#### Restrizioni di carattere specifico

Fermo restando i divieti di carattere generale sopra elencanti, sono altresì vietate ai sensi della presente Policy e tenendo conto della normativa interna di riferimento, le seguenti operazioni personali:

- <u>per tutti i Soggetti Rilevanti appartenenti al Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria</u> le operazioni personali aventi ad oggetto gli strumenti finanziari iscritti alla Restricted List per tutto il periodo di durata dell'iscrizione;
- per tutti i Soggetti Rilevanti appartenenti alla Direzione Investment Banking le operazioni

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR).



personali aventi ad oggetto gli strumenti finanziari iscritti nella Restricted List per tutto il periodo di durata dell'iscrizione;

- per tutti i Soggetti Rilevanti appartenenti all'Ufficio Operations Titoli le operazioni personali
  aventi ad oggetto gli strumenti finanziari relativi ad ordini ricevuti dai Clienti ed in attesa di
  esecuzione che siano in grado di influire i prezzi degli strumenti finanziari oggetti degli ordini
  medesimi (c.d. front running)<sup>7</sup>;
- per tutti i Soggetti Rilevanti appartenenti all'Ufficio Analisti Corporate le operazioni personali aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dagli Emittenti per cui sono in corso finanziamenti da parte della Banca o è stata avviata una valutazione per la concessione degli stessi;
- per tutti i Soggetti Rilevanti rientranti nella categoria "Soggetti a Prescrizioni Particolari" le operazioni personali aventi ad oggetto gli strumenti finanziari rientranti nei casi di esenzione delle offerte al pubblico ai sensi dell'art. 100 del TUF (c.d. "collocamenti riservati"), tra i quali gli strumenti finanziari oggetto di IPO (Initial Public Offering) non aperti al pubblico.

Qualora un Soggetto Rilevante venga trasferito da una struttura aziendale sottoposta alle restrizioni specifiche sopra riportate ad un'altra, i divieti ad operare a cui era soggetto restano in vigore per 60 giorni dalla data di trasferimento ad altra struttura aziendale.

Nel caso in cui un Soggetto Rilevante abbia in possesso uno strumento finanziario soggetto alle restrizioni suindicate ed acquistato prima dell'ingresso all'interno della struttura aziendale interessata, lo stesso è tenuto a darne immediatamente comunicazione alla Funzione Compliance e, in deroga alle disposizioni contenute al paragrafo 5.8 della presente Policy, può effettuare l'operazione di disinvestimento dello strumento finanziario oggetto di specifico divieto ad operare entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui è insorta la determinata restrizione.

#### Ulteriori restrizioni di carattere generale

Tutti i destinatari della presente Policy sono altresì soggetti alle seguenti <u>ulteriori limitazioni</u> <u>operative</u>:

- non possono effettuare, anche per interposta persona, operazioni di compravendita di strumenti finanziari derivati, ad eccezione di quelli che hanno finalità non speculative;
- non possono effettuare, anche per interposta persona, operazioni su strumenti finanziari ponendosi in contropartita dei clienti del Gruppo Bancario Mediolanum;
- non possono effettuare operazioni nelle quali abbiano comunque un interesse personale in conflitto con quello del Cliente;
- è vietata la co-intestazione o la delega ad operare su rapporti bancari con Clienti della Banca al di fuori delle casistiche espressamente ammesse dalla normativa aziendale (es. rapporti di parentela fra i contestatari).

Inoltre, in relazione al personale dipendente della Banca, è fatto divieto, all'interno dell'orario lavorativo, di aprire e chiudere, anche per interposta persona, posizioni nella stessa giornata (divieto quindi dell'operatività intra-day).

Dal divieto di operazioni intra-day consegue che ogni strumento finanziario oggetto di operazione

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Il Regolamento Delegato, all'art. 67, par. 3, stabilisce che "L'impresa di investimento non fa un uso scorretto delle informazioni relative agli ordini in sospeso dei clienti e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte dei suoi soggetti rilevanti"



personale deve essere posseduto dal Soggetto Rilevante dipendente della Banca per almeno un giorno.

Come conseguenza ciascun Soggetto rilevante dipendente della Banca non può:

- comprare uno strumento finanziario prima che sia decorso almeno un giorno dalla vendita del medesimo strumento finanziario;
- vendere uno strumento finanziario prima che sia decorso almeno un giorno dall'acquisto del medesimo strumento finanziario.

In ogni caso, ad integrazione delle restrizioni sopra elencate, è altresì fatto divieto di effettuare operazioni che, per numero o frequenza, siano tali da distogliere il soggetto che le effettua dall'assolvimento dei propri compiti aziendali.

# 5.2 OPERAZIONI PERSONALI AMMESSE SENZA NECESSITA' DI ULTERIORI ADEMPIMENTI

Fermi i divieti posti nel precedente paragrafo 5.1 e le prescrizioni specifiche rivolte ai Soggetti Rilevanti, contenute nei paragrafi 5.3 e 5.4, le operazioni personali ammesse senza alcun obbligo di informativa alla Società da parte del Soggetto Rilevante sono le seguenti:

- a) operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altre persone per conto della quale l'operazione viene eseguita;
- b) operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) ed Exchange Traded Fund (ETF) armonizzati o un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti alla vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante ed ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.
- c) operazioni personali aventi ad oggetto un prodotto di investimento assicurativo con caratteristiche di ripartizione del rischio assimilabile a quello di cui al punto precedente, purché il soggetto rilevante ed ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione del prodotto interessato;
- d) Pronti contro termine con banche;
- e) operazioni personali aventi ad oggetto le seguenti categorie di strumenti finanziari e/o prodotti **quotati**:
  - Titoli di Stato emessi da paesi OCSE;
  - Obbligazioni sovranazionali;
  - adesione ad Offerte Pubbliche di Scambio e/o Offerte Pubbliche di Acquisto su strumenti finanziari già in possesso del Soggetto Rilevante al momento del lancio dell'Offerta.
- f) operazioni personali aventi ad oggetto l'esercizio di diritti incorporati agli strumenti finanziari già in possesso del Soggetto Rilevante, quali ad esempio esercizio di diritto di opzione per aumenti di capitale, esercizio di warrant, conversione di obbligazioni in azioni, etc.

Pur potendo le operazioni sopra elencate venire eseguite presso qualunque intermediario, anche esterno alla Banca, si raccomanda ai Soggetti Rilevanti di operare <u>preferibilmente presso la Banca</u>, al fine di fornire una continua ed immediata evidenza del rispetto della presente Policy. Sulle attività di monitoraggio delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti, si rimanda al paragrafo 5.9.



## 5.3 OPERAZIONI PERSONALI PER CUI SONO PREVISTI OBBLIGHI DI NOTIFICA SUCCESSIVA

Fermi i divieti posti nel paragrafo 5.1 e le prescrizioni particolari rivolte ai Soggetti Rilevanti appartenenti alla categoria dei "Soggetti a Prescrizioni Particolari", contenute nel paragrafo 5.4, per i Soggetti Rilevanti appartenenti alla categoria dei Soggetti Apicali sono da ritenersi ammesse, ma se eseguite presso un intermediario esterno alla Banca, comportano obblighi di notifica successiva, con cadenza trimestrale alla casella di posta operazionipersonali@mediolanum.it della Funzione Compliance e con le modalità di trasmissione previste nell'Allegato alla presente Policy, tutte le operazioni personali aventi ad oggetto le categorie di strumenti finanziari che non rientrano tra quelle presenti nel precedente paragrafo 5.2.

Sono esenti dall'obbligo di notifica successiva i Soggetti Rilevanti:

- che non rientrano nella categoria dei Soggetti Apicali;
- che rientrano nella categoria dei "Soggetti a Prescrizioni Particolari" in quanto, essendo più direttamente coinvolti nella prestazione di servizi di investimento, sono previsti obblighi di notifica preventiva, come definito nel successivo paragrafo 5.4.

Tutti i Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di fornire in ogni momento <u>su richiesta</u> la documentazione dell'eventuale operatività **svolta attraverso un intermediario esterno della Banca**.

Nel caso di esternalizzazione di attività sarà compito del delegato conservare idonea registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti riconducibili al delegato medesimo e di fornire prontamente tali informazioni su richiesta della Banca.

# 5.4 OPERAZIONI PERSONALI PER CUI SONO PREVISTI OBBLIGHI DI NOTIFICA PREVENTIVA

I Soggetti Rilevanti appartenenti alla categoria dei "Soggetti a Prescrizioni Particolari", sono tenuti allo <u>specifico obbligo di notifica preventiva</u>, alla casella di posta operazionipersonali@mediolanum.it della Funzione Compliance e con le modalità di trasmissione previste nell'Allegato alla presente Policy, dell'operazione che intendono effettuare.

Fermi restando i divieti posti nel paragrafo 5.1 è obbligatorio comunicare preventivamente, indipendentemente dal controvalore, tutte le operazioni personali aventi ad oggetto le categorie di strumenti finanziari che non rientrano tra quelle presenti nel paragrafo 5.2. L'obbligo si riferisce alle operazioni personali da effettuare presso qualunque intermediario, <u>sia</u> interno che esterno alla Banca.

La notifica preventiva deve essere comunque effettuata dal soggetto destinatario prima che lo stesso trasmetta l'ordine, relativo all'operazione personale da compiere, all'intermediario adibito all'esecuzione. Una volta adempiuto all'obbligo di notifica preventiva, i "Soggetti a Prescrizioni Particolari" non sono tenuti ad effettuare nessuna comunicazione aggiuntiva, ivi comprese le notifiche successive per informare la Banca dell'avvenuta esecuzione dell'operazione personale.

Il termine di validità della notifica fornita dal Soggetto Rilevante è di 48 ore successive alla stessa comunicazione (o comunque per l'eventuale maggiore durata dell'ordine); in caso di mancata esecuzione dell'operazione entro il termine di validità della predetta comunicazione sarà eventualmente necessario effettuare una nuova notifica.



#### 5.5 ALTRI ASPETTI PROCEDURALI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI NOTIFICA

I Membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i Soci ed i Componenti dell'Organismo di Vigilanza appartenenti alla categoria dei Soggetti Apicali potranno assolvere ai propri obblighi di notifica di eventuali operazioni personali anche per il tramite della Divisione Affari Societari.

Qualora un Soggetto Rilevante sia tale relativamente a più di una società del Gruppo Bancario, al fine di agevolare gli adempimenti si prevede che le notifiche dovute possano essere effettuate nei confronti della Capogruppo, la quale provvederà a metterle tempestivamente a disposizione delle altre società interessate.

# 5.6 INFORMATIVA VERSO I SOGGETTI RILEVANTI SULLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI PERSONALI

Al fine di assicurare che tutti i Soggetti Rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni in materia di operazioni personali e delle misure adottate dalla Banca, la Direzione Risorse Umane e la Direzione Rete Commerciale, rispettivamente per i Soggetti Rilevanti di propria competenza, provvedono ad informare i medesimi, mantenendo opportuna documentazione comprovante l'avvenuta informativa:

- del loro censimento quale "Soggetto Rilevante" ai fini della presente Policy;
- delle procedure in materia di operazioni personali adottate dalla Banca.

Al fine di assicurare la conservazione delle comunicazioni di cui sopra, le medesime sono effettuate a favore dei Soggetti Rilevanti mediante un sistema di notifica automatico che prevede un'apposita conferma della presa visione della presente Policy da parte dei destinatari.

#### 5.7 TENUTA DEL REGISTRO OPERAZIONI PERSONALI

Tutte le operazioni personali poste in essere sui Rapporti Monitorati sono individuate autonomamente e registrate in un apposito registro elettronico delle operazioni personali istituito all'interno della Banca. Il suddetto registro è alimentato attraverso l'applicativo di gestione degli ordini ed operazioni in relazione all'operatività posta in essere dai Soggetti Rilevanti.

La Funzione Compliance è responsabile della tenuta del citato registro avvalendosi del supporto dell'Ufficio Applicativi Bancari.

La Funzione Compliance, al fine di garantire la ricostruibilità delle operazioni personali poste dai Soggetti Rilevanti tramite intermediari terzi, conserva, almeno per un periodo temporale di 5 anni, le comunicazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti come disciplinati nei paragrafi 5.2 e 5.3. della presente Policy.

#### 5.8 **DEROGHE ALLA POLICY**

Non sono di norma previste possibilità di deroga alle previsioni della presente Policy.

Ricorrendo circostanze eccezionali, ogni eventuale richiesta di deroga alla presente Policy dovrà essere preventivamente avanzata per iscritto dal Soggetto Rilevante, comprovandone le rilevanti motivazioni, alla Funzione Compliance che provvederà a rilasciare un proprio parere in riguardo all'autorizzazione alla deroga o al diniego della stessa. La Funzione Compliance, ove ritenuto necessario, potrà coinvolgere il Comitato Rischi per la relativa autorizzazione.

Il Soggetto rilevante dovrà eseguire l'operazione in deroga alla presente Policy entro 5 giorni lavorativi di mercato aperto al rilascio dell'autorizzazione.

Fermo restando quanto sopra definito, nel caso in cui eventuali deroghe rientrino nelle disposizioni



in tema di internal dealing e di gestione delle informazioni privilegiate, come disciplinati dalla relativa normativa interna di riferimento, tali ultime regole sono da considerarsi prevalenti nel caso in cui le indicazioni in esse contenute dovessero entrare in conflitto con le prescrizioni previste al presente paragrafo.

#### 5.9 MONITORAGGIO SUL RISPETTO DELLA POLICY E POTERI DI VERIFICA

La Funzione Compliance potrà richiedere in qualsiasi momento ai Soggetti Rilevanti chiarimenti e informazioni relativi alle operazioni effettuate, al fine di verificare:

- il rispetto degli obblighi di notifica previsti;
- l'assenza di operazioni vietate.

Tali informazioni saranno coperte dal segreto professionale nonché acquisite ed utilizzate nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

L'Ufficio Operations Titoli espleta i controlli di primo livello, in particolare, mediante l'utilizzo di appositi applicativi informatici e segnala tempestivamente le eventuali operazioni sospette, in materia di market abuse, alla Funzione Compliance.

Nell'ambito dell'informativa periodica al Comitato Rischi ed al Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum, la Funzione Compliance riferisce anche in merito alle attività svolte per il monitoraggio delle operazioni personali svolte dai Soggetti Rilevanti.

La Funzione Compliance effettua delle verifiche campionarie ex post in relazione alle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti, al fine di accertare la conformità alla normativa di riferimento ed alla presente Policy.

# 5.10 PROCEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTE L'INNOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI PERSONALI

Fermo restando che la violazione delle disposizioni in tema di disciplina delle informazioni privilegiate e degli abusi di mercato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge e regolamentare in materia, l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nella presente Policy deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni previste per i dipendenti e collaboratori della Banca.

Laddove, in esito a dette attività di controllo, si riscontrasse una violazione, il Responsabile della Funzione Compliance, dopo avere acquisito tutti gli elementi utili e aver completato la fase istruttoria in coordinamento, con le competenti strutture della Società, interessa la Direzione Risorse Umane e la Direzione Rete Commerciale, rispettivamente per i Soggetti Rilevanti di propria competenza, al fine di definire l'eventuale provvedimento disciplinare ritenuto idoneo in base alle violazioni commesse, in rispetto alle disposizioni previste dalla normativa giuslavorista e dai contratti collettivi nazionali nonché dai relativi contratti di collaborazione (nel caso di soggetti non dipendenti).

La violazione delle norme attuative della presente Policy potrà quindi comportare, quale sanzione nei casi di maggiore gravità, anche la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale in essere con il Soggetto Rilevante o il recesso per giusta causa dallo stesso.

#### 6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principali riferimenti normativi e regolamentari in tema di operazioni personali utilizzati per la stesura del presente documento, sono i seguenti:

• Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai



mercati degli Strumenti Finanziari;

- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 Aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta Direttiva;
- Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 Aprile 2014, relativo agli abusi di mercato;
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;
- Comunicazione Consob n. DIN/11021354 del 23-3-2011 in materia di Operazioni Personali;
- Circolare ABI del 6 agosto 2013 "Documenti ABI-ASSOSIM contenente alcuni approfondimenti sul tema delle Operazioni Personali".

Le disposizioni contenute nella presente Policy sono, inoltre, da considerarsi congiuntamente ed integrano le disposizioni contenute nella seguente normativa interna alla Banca:

- Codice Etico;
- Codice di Comportamento;
- Policy di gestione dei conflitti di interesse;
- Policy in materia di Abusi di Mercato (Market Abuse);
- Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing;
- Regolamento di processo per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate di Banca Mediolanum;
- Regolamento del processo di gestione delle informazioni privilegiate, rilevanti e confidenziali relative all'attività di Investment Banking;
- Policy Investment Banking;
- Regolamento Direzione Investment Banking.



## ALLEGATO - MODALITA' DI TRASMISSIONE

Ai fini della **notifica successiva** (definita nel paragrafo 5.3), e della **notifica preventiva** (definita nel paragrafo 5.4) alla Funzione Compliance, il Soggetto Rilevante deve inviare una mail all'indirizzo operazionipersonali @mediolanum.it con le seguenti informazioni:

Intermediario	Data	Codice titolo	Nome titolo	Segno (acq./ven.)	Quantità	Controvalore